



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2010 (28.06)
(OR. en)**

11179/10

LIMITE

**COHOM 162
PESC 804**

NOTA

del:	Gruppo "Diritti umani"
al:	Comitato politico e di sicurezza
Oggetto:	Strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT)

1. L'8 giugno 2010 il Gruppo "Diritti umani" ha adottato uno strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) figurante in allegato.
2. Il CPS è invitato a prendere atto dello strumentario LGBT. Questo documento è inteso ad aiutare le istituzioni dell'UE, le capitali degli Stati membri, le delegazioni, rappresentanze e ambasciate dell'UE a reagire in modo proattivo alle violazioni dei diritti umani degli LGBT e ad affrontare le cause strutturali all'origine di tali violazioni.

STRUMENTARIO PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI UMANI DA PARTE DI LESBICHE, GAY, BISESSUALI E TRANSGENDER (LGBT)

I. Introduzione e finalità

Il presente documento intende fornire al personale delle istituzioni dell'UE, delle capitali degli Stati membri, delle delegazioni, rappresentanze e ambasciate dell'UE una serie di strumenti operativi da utilizzare nei contatti con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali e della società civile al fine di promuovere e tutelare i diritti umani degli LGBT nell'ambito dell'azione esterna dell'UE. Esso cerca di mettere in grado l'UE di reagire in modo proattivo ai casi di violazione dei diritti umani degli LGBT e alle cause strutturali che sono all'origine di tali violazioni. In tal modo lo strumento darà un ulteriore contributo al rafforzamento e al sostegno della politica dell'UE in materia di diritti umani in generale.

L'identità di genere e l'orientamento sessuale continuano ad essere usati come giustificazione per gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. Lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) costituiscono un gruppo vulnerabile e continuano ad essere vittime di persecuzioni, discriminazioni e gravi maltrattamenti, spesso caratterizzati da forme estreme di violenza. In vari paesi i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso sono considerati un reato e puniti con il carcere o con la pena di morte.

L'UE sostiene fortemente il diritto di tutti gli individui, indiscriminatamente, a godere dell'intera gamma dei diritti umani. La promozione e la tutela dei diritti umani è un obiettivo chiave dell'azione esterna dell'UE. Con i vari strumenti di cui dispone nel quadro della sua azione esterna, compresi gli strumenti finanziari disponibili tramite le sue istituzioni e gli Stati membri, l'UE cercherà di promuovere e tutelare attivamente l'esercizio di tutti i diritti umani da parte degli LGBT.

Ai sensi del trattato sull'Unione europea (TUE), "l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, [...] dell'uguaglianza [...] e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini" (articolo 2 del TUE). L'articolo 3 del TUE impegna l'Unione a promuovere questi valori, a combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e la parità tra donne e uomini e ad affermare e promuovere i suoi valori nelle relazioni con il resto del mondo. Parimenti i trattati dell'UE - in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona - espandono notevolmente l'obbligo vincolante dell'UE in materia di diritti umani affermando, all'articolo 6 del TUE, che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali (articolo 21 della Carta), e prevedendo l'adesione dell'UE alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale (cfr. articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Il presente documento tiene pienamente conto degli orientamenti dell'UE sui diritti umani e sul diritto umanitario internazionale. Sono particolarmente pertinenti gli orientamenti sulla pena di morte, sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sui difensori dei diritti umani e sulla violenza contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti.

II. Esercizio di tutti i diritti umani da parte degli LGBT

Gli LGBT hanno gli stessi diritti umani di tutti gli individui, compreso il diritto di non discriminazione nell'esercizio di tali diritti. Questo principio è sancito da numerosi strumenti internazionali, che gli assicurano un ampio campo di applicazione. In particolare, a livello globale, è affermato all'articolo 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e all'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (cfr. **Allegato 1**).

L'UE ha appoggiato all'unanimità la dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere del dicembre 2008 (1), sostenuta da 68 paesi di cinque continenti. La dichiarazione riafferma il principio di non discriminazione e condanna le esecuzioni, gli arresti arbitrari o le violazioni dei diritti umani sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Lesbiche e gay sono omosessuali: persone il cui orientamento sessuale è rivolto a qualcuno dello stesso sesso. I bisessuali sono persone il cui orientamento sessuale è rivolto ad ambedue i sessi. Transgender è la situazione di mancata corrispondenza tra l'identità di genere di qualcuno (autoidentificazione come maschio, femmina, tutt'e due o né l'uno né l'altra) e il genere attribuitogli (identificazione da parte di altri come maschio o femmina sulla base delle caratteristiche fisiche). Il concetto di "transgender" non implica nessuna forma specifica di orientamento sessuale (2). L'orientamento sessuale (attrazione verso altri che può comportare o meno un'attività sessuale) è distinto dall'attività sessuale.

Il sesso di una persona è attribuito di solito alla nascita e diventa da allora in poi un fatto sociale e giuridico. Tuttavia alcuni hanno la percezione che alla nascita non sia stato loro attribuito il sesso giusto. Questo può anche avvenire nel caso di intersessuali i cui corpi presentano caratteristiche fisiologiche maschili e femminili o certi aspetti di ambedue, e a volte caratteristiche anatomiche maschili e femminili. Per altri i problemi derivano dal fatto che la loro percezione innata di se stessi non è conforme al sesso loro attribuito alla nascita. Queste persone sono definite come "transgender" o "transessuali". Ne fanno parte anche i travestiti ed altri che non rientrano nelle strette categorie di "maschio" o "femmina"(3). I transgender rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile nell'ambito degli LGBT.

III. Settori di azione prioritari

Per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani degli LGBT mediante l'azione esterna europea, l'UE dovrebbe concentrarsi sui seguenti settori:

1. Decriminalizzazione

Attualmente in circa 80 Stati i rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso sono considerati reato, punibile in sette di questi con la pena di morte, cosa che riteniamo incompatibile con il diritto internazionale dei diritti umani. Inoltre l'incriminazione ha un effetto nocivo sull'esercizio di altri diritti umani da parte degli LGBT, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione della salute, nonché il diritto di associazione, di riunione e di espressione. Spesso l'incriminazione provoca inoltre altre violazioni dei diritti umani quali tortura, trattamento crudele o inumano e violazione del diritto alla vita a causa dell'attuazione della pena di morte o dell'aumentata tolleranza dei cosiddetti "delitti d'onore" di cui sono vittime LGBT e della conseguente impunità.

L'UE dovrebbe condannare attivamente l'incriminazione dei rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso e in particolare il ricorso alla pena di morte, alla tortura o ai maltrattamenti a questo riguardo. Essa dovrebbe operare al fine di abolire simili pratiche nei confronti di chiunque, compresi gli LGBT.

Le azioni dell'UE in questo settore dovrebbero ispirarsi ai seguenti orientamenti:

- operare in via prioritaria nei paesi in cui i rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso sono considerati reato o in cui vi sono iniziative volte a modificare la normativa vigente (nei due sensi), sollevando la questione e incoraggiando gli Stati ad apportare modifiche legislative sensibili ai diritti umani;
- mettere in particolare rilievo le situazioni in cui è in vigore la pena di morte e si verificano casi di tortura e /o maltrattamento, condannando tali pratiche nel quadro degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte e di quelli sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

2. Uguaglianza e non discriminazione

La discriminazione fondata sulle tendenze sessuali o sull'identità di genere è il problema più comune che gli LGBT si trovano ad affrontare nella maggior parte dei paesi e a livello quotidiano. Pratiche discriminatorie si possono riscontrare nei luoghi di lavoro e nella sfera pubblica, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

Tali pratiche sono contrarie al diritto alla parità e alla non discriminazione nell'esercizio dei diritti umani affermato agli articoli 2 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e all'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

L'UE dovrebbe denunciare ogni forma di discriminazione priva di finalità legittima per qualsiasi motivo che sia in contrasto con questi principi fondamentali. Riguardo agli LGBT, le normative e le politiche dell'UE prevedono la parità e la non discriminazione in base all'orientamento sessuale, affermate agli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 10 del TFUE

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 19 del TFUE

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Le azioni dell'UE in questo settore dovrebbero ispirarsi ai seguenti orientamenti:

- incoraggiare gli Stati a promuovere la parità e la non discriminazione nell'esercizio di tutti i diritti umani da parte degli LGBT, anche introducendo provvedimenti e leggi nazionali che promuovano la parità e la non discriminazione sul lavoro e nell'istruzione e cerchino di abrogare le leggi discriminatorie nei confronti degli LGBT;
- individuare situazioni in cui questo lavoro otterrebbe valore aggiunto da un sostegno politico e finanziario a iniziative governative e non governative volte a promuovere la non discriminazione.

3. Sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani

Tutti gli Stati dovrebbero rispettare i difensori dei diritti umani come affermato nella Dichiarazione sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti (adottata nel 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite). Ciononostante, i difensori dei diritti umani (giornalisti, attivisti, avvocati, sindacalisti ecc.) attivi nella promozione e nella protezione dei diritti umani degli LGBT spesso diventano oggetto di persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Ciò avviene specialmente nei paesi in cui i governi vietano il dibattito pubblico sugli orientamenti sessuali e pongono restrizioni alla libertà di associazione e di espressione su questi temi.

Per essere coerente con i progressi compiuti nell'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, l'azione dell'UE in questo settore dovrebbe ispirarsi ai principi seguenti:

- incoraggiare i paesi terzi ad adottare una cultura di generale rispetto e riconoscimento dell'opera portata avanti dai difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti degli LGBT;
- dare la priorità nei suoi lavori ai paesi in cui si nota scarso rispetto dei difensori dei diritti umani in generale e dei difensori dei diritti umani degli LGBT in particolare, specialmente ove modifiche legislative e l'imposizione di sanzioni penali abbiano avuto un impatto negativo sul lavoro svolto dai difensori dei diritti umani in relazione ai diritti umani degli LGBT;

- reagire alle evidenti violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, sottolineando la posizione dell'UE al riguardo e portando avanti i lavori nel quadro degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani.

IV. Misure di carattere generale

Il Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) aggiornerà lo strumentario almeno ogni tre anni a decorrere dall'adozione. Inoltre, promuoverà e sorveglierà l'ulteriore integrazione delle questioni relative agli LGBT nell'azione esterna dell'UE, diffonderà attivamente lo strumentario e ne incoraggerà l'attuazione da parte degli Stati membri dell'UE, del servizio europeo per l'azione esterna dell'Unione europea, della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Il COHOM redigerà un compendio di buone pratiche e insegnamenti tratti dall'azione condotta dall'UE nella promozione e tutela del pieno esercizio dei diritti umani da parte degli LGBT, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la coerenza politica.

Particolare attenzione sarà prestata alle questioni di genere, ossia alla presa in considerazione dei diritti sia degli uomini che delle donne, tenendo conto del fatto che le lesbiche, le bisessuali e le transgender costituiscono una parte significativa del gruppo LGBT e sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere e sessuale. Inoltre, i gruppi e le organizzazioni femminili della società civile svolgono spesso un ruolo importante nella promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT, specie nei paesi in cui le associazioni di LGBT sono vietate.

V. Strumenti operativi

Le sedi e le missioni dell'UE nei paesi partner hanno a loro disposizione diversi mezzi e azioni, avvalendosi anche di strumenti e orientamenti esistenti:

1. Per quanto riguarda i paesi partner

Monitoraggio dei diritti degli LGBT:

- Utilizzare §gli elementi di analisi/la lista di controllo di cui all'**allegato 2** per seguire e sorvegliare la situazione dei diritti umani degli LGBT nei rispettivi paesi al fine di individuare progressi e lacune.

- Mantenere contatti con le autorità locali, le organizzazioni regionali nonché le organizzazioni locali e internazionali della società civile al fine di ottenere informazioni, anche su casi individuali di violazione dei diritti umani degli LGBT.

Relazioni dei capi missione:

- Includere nelle relazioni periodiche un'analisi della situazione degli LGBT nonché delle violazioni dei diritti umani commesse nei confronti degli LGBT e dei difensori dei diritti umani.
- Individuare casi singoli di manifesta violazione dei diritti umani degli LGBT.
- Specificare le misure (ad es., iniziative, sollevazione della questione nel dialogo politico, finanziamento) prese o previste per combattere violazioni presunte o accertate (l'azione relativa ad un caso individuale dovrebbe essere attuata solo con il consenso della persona interessata).

Schede informative sui diritti umani:

- Affrontare la situazione degli LGBT nelle schede informative sui diritti umani, indicando in particolare le violazioni dei diritti umani commesse nei confronti degli LGBT.

Iniziative e dichiarazioni pubbliche:

- Proporre ed effettuare iniziative e dichiarazioni pubbliche sulle questioni relative agli LGBT, ponendo un accento particolare sui casi e sulle situazioni ad alto rischio.
- Occorre altresì reagire ai progressi compiuti nella promozione e tutela del pieno esercizio dei diritti umani da parte degli LGBT nei paesi terzi.

Casi individuali:

- Proporre azioni specifiche, ad es. iniziative, nel caso in cui si venga a conoscenza di casi individuali, ben documentati, di violazioni presunte o accertate dei diritti umani degli LGBT (le azioni relative a casi individuali dovrebbero essere determinate caso per caso e possono far parte di un'iniziativa o di una dichiarazione generale).

Udienze e visite in carcere:

- Assistere alle udienze e mostrare un sostegno visibile durante i procedimenti giudiziari relativi a casi di violazione dei diritti umani degli LGBT, prestando particolare attenzione ai casi ad alto rischio.
- Contattare i procuratori di Stato o le autorità di polizia per chiedere il permesso di visitare gli LGBT detenuti.

Dialoghi politici:

- Sollevare la situazione dei diritti umani degli LGBT nella componente "diritti umani" dei dialoghi politici e dei dialoghi specializzati (dialoghi sui diritti umani, consultazioni, sottocomitati e dialoghi ai sensi dell'articolo 8 di Cotonou) con i paesi partner e le organizzazioni regionali.
- Sollevare, con il consenso degli interessati, casi individuali di violazione dei diritti umani degli LGBT.
- Incoraggiare i paesi partner ad intraprendere modifiche legislative intese a garantire l'uguaglianza degli LGBT dinanzi alla legge .
- Incoraggiare i paesi partner a firmare e/o ratificare i pertinenti strumenti internazionali, segnatamente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e a sciogliere eventuali riserve importanti su tali strumenti.
- Incoraggiare i paesi partner a chiedere, a titolo delle procedure speciali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, la realizzazione di missioni per paese e per tema, ad accettare le raccomandazioni formulate in tale contesto e ad attuarle.
- Sostenere i paesi partner favorevoli alla promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT, incoraggiando una cooperazione più stretta nelle sedi multilaterali, e promuoverne gli sforzi perché servano da esempio a livello regionale.
- Incoraggiare lo scambio di informazioni sulle buone pratiche con i paesi partner favorevoli alla promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT per migliorare e contribuire alle misure dell'UE (da includere nel compendio di buone pratiche e insegnamenti acquisiti).

Sostegno agli sforzi della società civile:

- Rivolgere messaggi di sostegno politico, se ritenuto opportuno.
- Facilitare le informazioni sul finanziamento disponibile (ad es. tramite l'EIDHR o gli strumenti pertinenti degli Stati membri dell'UE).
- Fornire informazioni sulla situazione delle legislazioni e pratiche relative agli LGBT nell'UE.
- Ove opportuno, promuovere la visibilità delle organizzazioni locali promotrici dei diritti umani degli LGBT, ad esempio organizzando dibattiti e seminari su questioni pertinenti e includendo aspetti e oratori LGBT, nonché appoggiando eventi culturali, conferenze o progetti sociali.
- Consultare le organizzazioni della società civile sulla maniera di integrare gli LGBT.
- Incoraggiare le organizzazioni della società civile a promuovere i diritti degli LGBT.

Meccanismi internazionali:

- Proporre che, in occasione delle loro visite, i relatori speciali delle Nazioni Unite, i rappresentanti speciali dell'UE, nonché figure equivalenti in seno al Consiglio d'Europa, all'OSCE e ad altri organismi regionali a difesa dei diritti umani, incontrino le ONG locali attive nella promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT.
- Incoraggiare i gruppi locali ad inserire informazioni sulla situazione degli LGBT nelle loro relazioni alternative destinate ai meccanismi regionali sui diritti umani e agli organi delle Nazioni Unite. Includere tali informazioni nel materiale destinato ad essere utilizzato nel meccanismo d'esame periodico universale in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Missioni di visita dell'UE e degli Stati membri

- Includere le informazioni sulla situazione degli LGBT nei materiali informativi destinati alle missioni di visita dell'UE e degli Stati membri, incoraggiandole a sollevare la questione con le controparti locali e ad incontrare i difensori dei diritti umani attivi nella promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT.

In tutte queste azioni, occorre prestare particolare attenzione a quanto segue: casi ad alto rischio, inclusi condanne penali, pena di morte, torture o maltrattamenti, casi di violazioni presunte o accertate nei confronti dei difensori dei diritti umani degli LGBT, buone pratiche intese al cambiamento in campo politico e giuridico e condizionamenti strutturali, incluse legislazioni e pratiche discriminatorie, nonché impunità per le violazioni dei diritti umani degli LGBT.

2. Nelle sedi multilaterali:

Nazioni Unite

- Rilevare la necessità che tutti i paesi aderiscano e si attengano alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), il cui articolo 1 sancisce il principio dell'universalità dei diritti dell'uomo proclamando che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti".
- Inserire le preoccupazioni relative agli LGBT nelle dichiarazioni e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di ONU, mostrando che l'UE è profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e condannando, in particolare, il ricorso alla pena di morte per tali motivi, le esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, la pratica della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'arresto o la detenzione arbitrari e la privazione dei diritti economici, sociali e culturali.
- Incoraggiare gli Stati a prendere tutte le misure necessarie, segnatamente di ordine legislativo o amministrativo, per garantire che l'orientamento sessuale o l'identità di genere non possano, in nessun caso, costituire motivo di sanzioni penali, segnatamente esecuzioni, arresti o detenzioni, per far sì che tali violazioni dei diritti umani siano oggetto di inchieste e i responsabili siano assicurati alla giustizia nonché per assicurare l'adeguata protezione dei difensori dei diritti umani ed eliminare gli ostacoli che impediscono lo svolgimento della loro attività.
- Favorire l'incremento dell'appoggio degli Stati membri delle Nazioni Unite alla dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere del 2008, assicurarne il seguito e, se possibile, collaborare su scala interregionale.
- Incoraggiare gli Stati a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella relazione del Congresso mondiale sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, tenutosi a Parigi nel maggio 2009.

- Se del caso, elogiare l'attenzione riservata a tali questioni nel quadro delle procedure speciali del Consiglio dei diritti dell'uomo e da parte degli organi del trattato e fare in modo che l'esame delle questioni relative alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere continui a figurare nei pertinenti mandati.
- Se opportuno, integrare le interrogazioni e raccomandazioni sugli LGBT negli interventi effettuati nel contesto del processo di esame periodico universale (EPU) in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo a Ginevra.

OSCE

- Se del caso, includere le preoccupazioni relative alla situazione degli LGBT nelle dichiarazioni nazionali e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di OSCE.
- Continuare ad adoprarsi attivamente per includere "l'orientamento sessuale e l'identità di genere" tra i motivi di discriminazione esplicitamente riconosciuti negli impegni dell'OSCE o nelle decisioni del Consiglio ministeriale.
- Conformemente all'impegno degli Stati partecipanti dell'OSCE a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico (documento di Copenaghen), inserire nelle dichiarazioni nazionali, rilasciate dagli Stati membri dell'UE nel quadro della dimensione umana dell'OSCE, informazioni sull'abolizione della pena capitale in relazione agli LGBT (misura contenuta negli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte).

Consiglio d'Europa

- Se del caso, includere le preoccupazioni relative alla situazione degli LGBT nelle dichiarazioni nazionali e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di Consiglio d'Europa.
- Felicitarsi dei positivi risultati conseguiti dal comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere (DH.LGBT).
- Tenere conto dei diritti umani degli LGBT nell'elaborazione, da parte del Consiglio d'Europa, degli strumenti a tutela dei diritti umani, quali il progetto di Convenzione sulla violenza contro le donne.
- Prendere in considerazione i lavori del Commissario per i diritti dell'uomo, che ha incluso la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere tra i settori tematici prioritari del suo ufficio.

Altri meccanismi

- Incoraggiare altre organizzazioni internazionali pertinenti a prendere misure appropriate per esortare gli Stati a ratificare e rispettare le pertinenti norme internazionali relative all'esercizio dei diritti umani da parte degli LGBT.
- Inserire, se del caso, le preoccupazioni relative alla situazione dei diritti umani degli LGBT nelle dichiarazioni e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi condotti nel quadro dei meccanismi internazionali.
- Incoraggiare i paesi terzi a chiedere, a titolo delle procedure speciali in materia di diritti umani delle diverse organizzazioni internazionali, la realizzazione di missioni per paese e per tema, ad accettare le raccomandazioni formulate in tale contesto e ad attuarle.
- Se possibile, sforzarsi di collaborare a livello interregionale per organizzare eventi collaterali sulla promozione e tutela dell'esercizio dei diritti umani da parte degli LGBT, segnatamente per discutere delle buone pratiche in materia; prestare attenzione alle raccomandazioni adottate da tutte le diverse organizzazioni internazionali, incoraggiando gli Stati a tenerne conto per migliorare la situazione locale degli LGBT in materia di diritti umani.
- Identificare gli Stati che potrebbero condividere la stessa concezione per far progredire l'uguaglianza degli LGBT in materia di diritti umani.
- Incoraggiare l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (UNOHCHR), altri organi dell'ONU, il Consiglio d'Europa e gli uffici locali dell'OSCE ad affrontare le questioni relative alla situazione dei diritti umani degli LGBT nei loro lavori.
- Associare membri della società civile agli eventi collaterali organizzati nelle sedi multilaterali per promuovere le questioni relative ai diritti umani degli LGBT.

Allegati:

Allegato 1 Strumenti giuridici internazionali e regionali, dichiarazioni e altre norme disponibili per la promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT.

Allegato 2 Elementi di analisi/lista di controllo della situazione dei diritti umani degli LGBT.

Allegato 1: Strumenti giuridici internazionali e regionali, dichiarazioni e altre norme disponibili per la promozione e tutela dei diritti umani degli LGBT

Strumenti giuridici internazionali:

- Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989
(Art. 2)
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1984
(Art. 1)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), 1979
(Artt. 2, 10, 11, 12, 13)
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966
(Artt. 2, 3, 7, 12, 13, 14)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 1965
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966
(Artt. 2, 3, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26)
- Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1958

Strumenti giuridici regionali:

a) Europa

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 2010
(Artt. 10 e 19)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2000
(Art. 21)

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 1953
(Artt. 8, 12, 14)
- Diritto derivato dell'UE: Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, 2000

b) Americhe

- Convenzione americana dei diritti dell'uomo, 1978
- Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, 1959

c) Asia

- Carta dell'ASEAN, 2007

d) Africa

- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, 1981

Dichiarazioni

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948
(Artt. 1,2,3,5,7,12,16,18,19,20,22,23)
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, 1999
(Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18)

Altri documenti regionali

- Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 2010
- Risoluzione dell'OAS sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2008
- Risoluzione dell'OAS sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle Americhe, 2009

Dichiarazioni

- Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2008

Allegato 2

Elementi per l'analisi/lista di controllo della situazione riguardante le questioni inerenti ai diritti umani degli LGBT.

Questione inerente ai diritti umani	Indicatori	Fonti d'informazione
1. Diritto alla vita		
1.1. Si ricorre alla pena di morte per punire i rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso?	La legge prevede la pena di morte in caso di rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso? La legislazione è applicata (indagini di polizia e/o condanne dei giudici)?	Codice penale; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.
1.2 Gli LGBT sono vittime di esecuzioni extragiudiziali sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere?	Vi sono resoconti attendibili circa LGBT uccisi o minacciati di morte dalla polizia o da altre forze di sicurezza oppure con il coinvolgimento della polizia o di altre forze di sicurezza? Tali casi sono stati oggetto di indagini e azione penale?	Testimonianze; articoli di stampa; ONG, blog e siti web; relazioni dei relatori speciali dell'ONU o di altri rappresentanti di organizzazioni internazionali.

2. Diritto di non essere sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti		
2.1 Gli LGBT sono sistematicamente sottoposti a tortura dalla polizia o da altre forze di sicurezza?	Vi sono resoconti attendibili circa LGBT torturati dalla polizia o da altre forze di sicurezza nel corso di indagini o durante la detenzione? Tali casi sono stati oggetto di indagini e azione penale?	Testimonianze; articoli di stampa; ONG, blog e siti web; relazioni dei relatori speciali dell'ONU o di altri rappresentanti di organizzazioni internazionali.
2.2 La polizia e altre forze di sicurezza offrono adeguata protezione agli LGBT?	Gli atti di violenza ai danni degli LGBT sono oggetto di indagini e azione penale?	Testimonianze; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.
3. Diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e diritto di non discriminazione		
3.1 Gli LGBT hanno pari ed efficace protezione contro le discriminazioni dinanzi alla legge?	La legislazione opera discriminazioni in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere? La normativa antidiscriminazioni comprende l'orientamento sessuale e l'identità di genere? Tale normativa è applicata dalla polizia e dal sistema giudiziario?	Testimonianze; normativa antidiscriminazioni; codici giuridici in generale; associazioni giuridiche; ONG, blog e siti web.

4. Diritto alla riservatezza		
4.1 Si applica il diritto penale per punire rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso?	La polizia procede all'arresto di persone sospettate di aver avuto rapporti sessuali con appartenenti allo stesso sesso? Le persone sono perseguite e punite per tali rapporti?	Testimonianze; codice penale; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.
4.2 Vi sono altre leggi in materia di ordine pubblico o buon costume che vietano rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso?	Le autorità fanno irruzione in feste private o vietano di mettere annunci su siti Internet per la ricerca di un partner?	Testimonianze; articoli di stampa; ONG; codice penale; associazioni di avvocati.
4.3 Vi sono differenze nell'età del consenso per atti eterosessuali e omosessuali? Le disposizioni in tal senso sono applicate?	Vi sono indagini e/o azioni penali? I giovani di età inferiore a quella del consenso sono puniti per atti sessuali con persone dello stesso sesso, mentre non lo sarebbero stati in caso di atti sessuali con persone di sesso opposto?	Testimonianze; resoconti di procedimenti giudiziari su giornali e siti web; ONG; codici penali; verbali di polizia.
4.4 I transgender possono modificare l'indicazione del sesso nei documenti ufficiali?	La legge e/o le disposizioni amministrative lo consentono?	Agenzie di registrazione ufficiale; ONG di LGBT.
4.5 Un transgender può godere di tutti i diritti che spettano al nuovo genere attribuitogli, compreso il diritto a contrarre matrimonio?	Dal punto di vista giuridico, un transgender cui è stato attribuito un nuovo genere riceve lo stesso trattamento di qualsiasi altra persona dello stesso genere?	Associazioni giuridiche; funzionari autorizzati a celebrare matrimoni.

5. Diritto di associazione		
5.1. Gli LGBT possono costituire associazioni che rappresentino i loro interessi?	La legge vieta tali associazioni? In caso negativo, sono proibite di fatto a motivo delle molestie a livello ufficiale? L'adesione comporta conseguenze negative per i membri? Le associazioni si sentono obbligate a celare la loro reale vocazione ricorrendo ad eufemismi?	Legge sulle ONG/associazioni; esistenza di siti web; relazioni di ONG; sindacati.
6. Libertà di riunione		
6.1. Le associazioni di LGBT possono organizzare manifestazioni pubbliche quali le marce dell'orgoglio gay o manifestazioni culturali o sociali?	Tali eventi si svolgono senza eccessivi ostacoli politici? La polizia protegge le manifestazioni in caso di ostilità da parte del pubblico? Sono esercitate pressioni sui proprietari affinché non affittino locali per manifestazioni LGBT?	Leggi sulle riunioni; estratti di cronaca; relazioni delle ONG; siti web di gruppi locali per le libertà civili/LGBT.
7. Libertà di informazione e di espressione		
7.1. La legge autorizza giornali/siti web/programmi radiofonici/programmi televisivi/film che trattano argomenti LGBT? Ne è consentito l'effettivo funzionamento?	I giornali sono disponibili per la vendita al pubblico? Le emissioni radiofoniche e televisive e i film possono mostrare aspetti della vita degli LGBT? Nel riferire in merito alle questioni LGBT l'approccio è informativo o volto ad incitare all'odio? I distributori e gli emittenti subiscono pressioni ufficiali intese a scoraggiare immagini positive degli LGBT?	Presenza nelle edicole del paese; resoconti su giornali e siti web; relazioni di ONG di difesa dei diritti umani e degli LGBT; dibattiti con gruppi mediatici.

8. Diritto al lavoro		
8.1. Le persone riconosciute come LGBT o sospettate di esserlo subiscono discriminazioni per quanto riguarda il diritto al lavoro?	Gli LGBT devono celare il proprio orientamento sessuale/la propria identità di genere sul luogo di lavoro o quando si candidano per un posto di lavoro? Possono essere licenziati legalmente qualora sia scoperto il loro status LGBT? Esiste una protezione giuridica contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere?	Testimonianze; resoconti su giornali e siti web; gruppi e blog LGTB; sindacati.
9. Diritto alla salute		
9.1. Gli LGBT godono della parità di accesso alle strutture sanitarie per le questioni che li riguardano?	Gli LGBT hanno accesso a servizi sanitari appropriati e tali da assicurare la riservatezza? Esiste un'informazione adeguata e mirata a tali persone in merito alla prevenzione di HIV/AIDS/MST? Leggi penali sfavorevoli impediscono o rendono più difficile l'accesso alle strutture sanitarie per gli LGBT? Alcuni servizi sanitari sono negati agli LGBT, ad es. l'assistenza nel campo della salute riproduttiva alle lesbiche?	Gruppi LGBT; associazioni professionali mediche; Ministero della sanità.

9.2. I transgender possono ricevere cure sanitarie appropriate alla loro condizione, se tali cure sono disponibili?	Gli psichiatri e i medici sono autorizzati ad assistere i transgender nel quadro del cambiamento di genere?	Ministero della sanità; associazioni professionali di medici e psichiatri; organizzazioni di pazienti; gruppi LGBT.
10. Diritti dei bambini		
10.1 I bambini subiscono discriminazioni correlate all'orientamento sessuale o all'identità di genere?	I bambini sono vittime di discriminazione a motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere? L'orientamento sessuale o l'identità di genere di un genitore LGBT ha un impatto negativo sullo status del suo bambino?	Normativa antidiscriminazioni; leggi sui diritti dei bambini; leggi sulla tutela, sull'eredità, sulle associazioni giuridiche; ONG per i diritti dei bambini e ONG di LGBT.

(1) Il testo completo è disponibile all'indirizzo

<http://www.droitslgbt2008.fr/documents/?mode=download&id=2>

(2) Tali termini, utilizzati nel presente documento, non sono applicati a livello mondiale.

(3) Definizione contenuta nel documento di analisi sull'identità di genere elaborato dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa. Pur non avendo carattere vincolante, la definizione di identità di genere figurante nel documento comporta un prezioso impegno a favore della protezione dei diritti umani dei transgender.